

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 025 del 19.02.2013

Oggetto: Ricorso al mercato elettronico per forniture e servizi – direttive.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

Il Segretario Comunale
f.to dott. Claudio Demartis

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia

Il Segretario
dott. Claudio Demartis

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 296, con decorrenza dal 21.02.2013.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNO DE MOGURU Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 025	Ricorso al mercato elettronico per forniture e servizi – direttive.
Del 19.02.2013	

Il diciannove febbraio duemilatrecenti, con inizio alle ore 13.30, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Broccia Sandro	Presente
Orrù Luca	Assente
Ariu Federico	Presente
Cau Donato	Presente
Scanu Maria Cristiana	Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA

Vista la proposta del Responsabile del Segretario Comunale.

Visto l'art. 33 del d.lgs. n. 163/2006, che dispone:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Visto l'articolo 7, comma 2, del d.l. 52/2012, convertito dalla legge 94/2012, che dispone: "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328".

Visto l'art. 1 del d.l. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, che dispone:

1. [...] i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto [...].

3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

7. [...] relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.

13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi.

Visto l'art. 3 della legge regionale n. 4/2012 che dispone:

1. Negli enti locali della Sardegna l'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 2004/18/CE), si applica alla gare bandite successivamente al 31 dicembre 2012.

2. A tal fine gli enti locali possono utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla Regione, ovvero avvalersi della piattaforma telematica della medesima per la gestione di procedure di gara aggregate, previo convenzionamento con l'Amministrazione regionale.

Considerato che:

- la soglia comunitaria per gli appalti di servizi e forniture è attualmente stabilita in € 200.000,00 IVA esclusa;
- le convenzioni Consip s.p.a. di cui all'articolo 26 della legge 23.12.1999, n. 488, sono attivabili dal sito internet www.acquisitinretepa.it;

- il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è attivabile dal sito internet www.acquisitinretepa.it;
- la centrale di committenza costituita dalla Regione è attivabile dal sito internet www.sardegnaecat.it;
- il Comune di Mogoro fa parte dell'Unione dei Comuni "Parte Montis", che allo stato attuale non ha attivato una centrale di committenza unica per i lavori, i servizi e le forniture.

Considerato che:

- l'art. 1 del d.l. 95/2012 dispone la nullità del contratto nel caso in cui il responsabile del procedimento non faccia ricorso al mercato elettronico e quantifica il danno erariale in misura pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo del mercato elettronico;
- tale norma stabilisce la misura del danno nel caso in cui il mercato elettronico sia più vantaggioso;
- la norma non prevede il caso in cui, per uno stesso bene o servizio, vi sia una differenza fra il prezzo del mercato elettronico ed il prezzo del mercato libero a favore di quest'ultimo e non prevede la possibilità per il responsabile del procedimento di optare per il mercato libero, nel caso in cui il relativo prezzo sia inferiore;
- il ricorso al principio di buona amministrazione stabilito dalla Costituzione e a quello di libera concorrenza stabilito dai trattati della UE, norme di rango superiore rispetto alla legge nazionale, dovrebbe far escludere un'interpretazione rigida della norma e consentire la possibilità per il responsabile del procedimento di effettuare un confronto fra i prezzi del mercato elettronico e i prezzi del mercato libero, con conseguente facoltà, o meglio obbligo, di aggiudicare all'offerta complessivamente più favorevole per l'Ente.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, del Segretario Comunale. Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta alcuna maggiore spesa per l'Ente.

Unanime

DELIBERA

Di dare le seguenti direttive ai Responsabili dei Servizi per gli appalti di forniture e servizi delle categorie merceologiche relative a energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, di importo inferiore alla soglia comunitaria e per tutte le altre categorie merceologiche per le quali siano stati attivati e disponibili mercati elettronici:

- la determinazione a contrattare deve essere preceduta dalla verifica dei prezzi del mercato elettronico, con particolare riferimento a quelli disponibili nel sito www.acquisitinretepa.it e nel sito www.sardegnaecat.it, per esaminare la possibilità di ottenere, a parità di qualità e quantità, prezzi complessivamente più favorevoli; la determinazione deve riportare i risultati della verifica delle condizioni del mercato elettronico effettuata dal responsabile del procedimento;
- il responsabile del servizio può procedere all'acquisto sul mercato libero, nei casi in cui il responsabile del procedimento dichiari l'inesistenza e la inadeguatezza tecnica dei prodotti offerti dal mercato elettronico; in tal caso il contratto dovrà essere sottoposto a condizione risolutiva nei casi in cui, successivamente alla stipula, siano accertate condizioni economiche migliori;
- sono fatti salvi i casi di effettiva e motivata urgenza e i casi in cui non sia disponibile la relativa convenzione sul mercato elettronico;
- sono fatti salvi i casi in cui vi sia la possibilità di accedere ad altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, con prezzi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni Consip spa o nelle centrali di committenza regionali;
- i predetti adempimenti sono obbligatori anche nei casi di acquisti in economia e di affidamento diretto di servizi e forniture;
- i predetti adempimenti costituiscono condizione di legittimità della determinazione di acquisto rilevabile in sede di controllo e motivo di responsabilità del Responsabile del Servizio competente per materia.

Di prendere atto che spettano ai Responsabili di Servizio i conseguenti adempimenti gestionali.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.